

AVV. ANTONIO MONTESANO
NOTAIO

SEDE: 87027 PAOLA (CS) - VIA LATINA - COMPLESSO LE MUSE - TEL. 0982.589293
UFFICIO SEC.: 87029 SCALEA (CS) - CORSO MEDITERRANEO, 349 - TEL. 0985.272081

REPERTORIO N. 48849

RACCOLTA N. 30113

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

- Il giorno tre luglio duemilaventiquattro, alle ore sedici e minuti trentasei.
- In Paola (Cs) e nel mio sotto indicato Studio notarile.
- Innanzi a me dott. Antonio Montesano, Notaio in Paola, con Studio ivi alla Via Latina, Complesso "Le Muse", senza numero, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
- senza assistenza dei testimoni, non richiesti da alcuno;

E' PRESENTE

- **CARROZZINO Valeria** - nata il giorno 25 settembre 1960 in Belvedere Marittimo (CS), codice fiscale: CRR VLR 60P65 A773K, attività lavorativa dichiarata ex art. 5 Decreto 3 febbraio 2006 n. 141: insegnante, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della **"Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi Oasi Federico"**, in forma abbreviata "OASI FEDERICO ONLUS", con sede in Belvedere Marittimo (CS), località Marina, Piazza G. Grossi, 51,

- presso la quale, per la carica, domicilia, codice fiscale 02306700788, iscritta presso l'Anagrafe delle Onlus con provvedimento numero 19910/2004 del 25 novembre 2004.
- **Componente della cui identità personale io Notaio sono certo.**
- Carrozzino Valeria, nella citata qualità mi richiede di ricevere il presente atto e dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora è stata riunita l'assemblea generale degli associati della associazione predetta per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore e iscrizione dell'Associazione al RUNTS, con richiesta di acquisizione di personalità giuridica (ai sensi dell'art. 22 del citato codice);
- e invita me Notaio a redigere il Verbale della assemblea medesima.
- Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che assume la Presidenza, su designazione degli intervenuti infra indicati, la sopra costituita parte richiedente (Carrozzino Valeria) che

constata e dà atto

- che quest'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto sociale mediante raccomandate in data 27 maggio 2024;
 - che sono presenti, in proprio e per deleghe che, previo controllo della regolarità formale, vengono acquisite agli atti dell'Associazione, numero 13 (tredici) soci su un totale di numero 14 (quattordici) soci aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento della quota associativa;
 - che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori
- Carrozzino Valeria quale Presidente;
 - Gentile Natalise, quale Consigliere;
- il Vice Presidente Vivona Carmen Liliana, i Consiglieri Bencardino Eminia e Cauteruccio Caterina sono fisicamente assenti, ma hanno rilasciato delega, nella loro qualità di associati;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti tutti i componenti, pur convocati;
- il tutto come risulta dal foglio delle presenze che previa identificazione fatta degli intervenuti da parte della componente con espressa dispensa dalla lettura fattamene

dalla stessa con il mio consenso in assemblea, si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- che la prima convocazione della presente assemblea, prevista per il giorno 2 luglio 2024, è andata deserta;

- che il vigente Statuto, all'articolo 35, terzo comma, prevede che "Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti";

- che, in conseguenza di quanto precede, la presente Assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti gli oggetti indicati nell'ordine del giorno.

- Il Presidente dà atto di avere constatato l'identità e la legittimazione dei presenti e passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno esponendo le ragioni che rendono opportuna la adozione delle relative deliberazioni.

In particolare, il Presidente illustra e precisa che per l'Associazione, attualmente Onlus, si intende, adeguando le norme statutarie al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), rientrare nella cosiddetta categoria residuale degli Altri Enti del Terzo Settore, ovvero tra gli atri Enti disciplinati dal CTS, ed acquisendo quindi la personalità giuridica di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; l'esigenza di modificare la propria natura da Onlus ad Ente del Terzo Settore (residuale) è motivata anche dal fatto che l'evoluzione dell'attività dell'Associazione avvenuta nel corso del tempo ha ampliato l'ambito operativo della stessa, ciò sul fondamentale presupposto che comunque l'associazione svolge e continuerà, senza scopo di lucro, attività con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, previste dall'Articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere a), b), c), d), e), d), f), g) h), i), j), k) l), m), n), o) p), q), r), s), t) u), v) ; prosegue, illustrando all'Assemblea le modifiche proposte riguardanti, inter alia, la denominazione, l'individuazione statutaria delle attività di interesse generale che l'ente dovrà svolgere, i diritti ed i doveri degli associati, i compiti ed il funzionamento degli organi, la determinatezza dell'oggetto sociale, e quanto altro richiesto dalle disposizioni legislative al riguardo, il tutto come proposto nel nuovo Statuto sociale che lo stesso Presidente illustra sommariamente e che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Il presidente dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, illustra che il patrimonio netto dell'associazione è di euro 705.882,37 (settecentocinquemilaottocentottantadue virgola trentasette), così come risulta dalla Perizia redatta dal dott. Nazareno Di Renzo, dottore commercialista - Revisore Legale dei conti, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 183352, D.M. del 25 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 23 in data 23 marzo 2021; perizia che, previa espressa dispensa dalla lettura fattamene dalla stessa in assemblea e con il mio consenso, si allega al presente atto sotto la **lettera "C "**; pertanto ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 lo stesso patrimonio netto è idoneo e sufficiente per l'ottenimento della personalità giuridica da parte dell'associazione ai sensi del comma 1 della predetta norma.

Il Presidente invita gli intervenuti a prendere la parola e tutti si dichiarano informati sulle modifiche proposte.

Nessun altro avendo chiesto la parola e non essendoci altro da discutere il Presidente invita l'assemblea a deliberare

A questo punto, udita ed approvata l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti, nessuno contrario ed astenuto, l'Assemblea

DELIBERA

I) di voler modificare la propria organizzazione modificando la propria disciplina da Onlus ad "altri Enti del Terzo Settore" e pertanto approvare le modifiche dello statuto sociale, per come illustrate dal Presidente e pertanto il nuovo testo di statuto sociale che con le modifiche deliberate, previa espressa dispensa dalla lettura fattamene dalla comparente in assemblea con il mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

stabilendo che il termine iniziale di efficacia del nuovo statuto, come sopra approvato, decorra dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore;

II) di conferire mandato al Presidente di apportare all'allegato statuto le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle Pubbliche Amministrazioni competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

A questo punto, io Notaio do atto, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017, di aver verificato la sussistenza, per l'approvato statuto, delle condizioni previste dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. 117/2017, nonché del patrimonio minimo previsto dalla legge, per l'esistenza dell'Associazione con riferimento alla sua natura di Ente del Terzo settore e l'acquisto da parte della stessa della personalità giuridica.

Io Notaio provvederò al deposito nel RUNTS del presente verbale con l'allegato statuto nonché degli altri documenti richiesti per l'iscrizione dell'associazione.

- Informativa e dichiarazioni ex D. Lgs. 169/2003 e D. Lgs. 231/2007 -

Ciascuna parte di questo atto dichiara e conferma:

I) ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, successive modifiche, e di tutta la normativa in materia di privacy, di autorizzare il Notaio rogante al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali, anche sensibili o giudiziari contenuti nel presente atto, per adempiere ad obblighi di legge, compreso il rilascio delle copie a chi ne faccia richiesta;

II) di essere informata della normativa in materia di riciclaggio dei proventi di attività criminose (D.Lgs. n. 231/2007); in particolare, ciascun sottoscritto cliente - consapevole dell'obbligo di fornire le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, e delle sanzioni previste dall'articolo 55 del D. Lgs. 231/2007 - dichiara:

* i codici fiscali e tutti gli altri dati identificativi (attività lavorativa, stato civile, regime patrimoniale coniugale, residenza) sono stati forniti da ciascuna parte, sotto la propria responsabilità, e sono quelli in comparsa indicati;

* di svolgere l'attività lavorativa nello Stato in cui ha la residenza, come in comparsa indicato;

* i domicili fiscali corrispondono alle residenze anagrafiche sopra dette;

* lo scopo e la natura della presente operazione sono quelli dichiarati in atto, e non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, ed in particolare non esistono finalità di sottrazione dei beni al pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 74/2000;

* titolare effettivo dell'operazione documentata dal presente atto è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto in proprio l'atto;

* per ciascuna persona fisica rappresentata in atto a mezzo di procura o di altro provvedimento abilitativo/autorizzativo, titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica, i cui dati identificativi sono indicati in atto, nello stesso atto rappresentata in virtù della procura o del provvedimento abilitativo/autorizzativo allegato all'atto stesso o nell'atto stesso citato; la relazione tra cliente-esecutore-titolare effettivo è la seguente: rapporto di cortesia

* non esistono altre persone fisiche per conto delle quali è realizzata la presente operazione economica/prestazione professionale;

* di non essere ciascun cliente/esecutore/titolare effettivo persona politicamente esposta né attuale né cessata da meno di un anno e di non avere relazioni con persone politicamente esposte;

* il valore della pratica in oggetto è quello in atto indicato;

III) di avere ricevuto dal Notaio rogante ogni relativo chiarimento ed ogni più ampia spiegazione sul contenuto e sulle conseguenze civilistiche, amministrative, penali e fiscali dell'atto stesso, con particolare riferimento - quanto al profilo fiscale - ai poteri di accertamento del maggior valore da parte dell'amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 51 e 52 del D.P.R. 131/1986; ciascuna parte di questo atto, pertanto, riconosce di avere ben compreso il significato dell'atto stesso.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore diciassette e minuti quarantadue.

- Io Notaio ho letto il presente atto alla costituita che lo ha approvato e con me lo sottoscrive essendo le ore diciassette e minuti quarantadue.

- Consta di pagine otto sin qui di fogli due firme escluse, scritte a macchina e completate a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio.

Firmato: Valeria Carrozzino - Antonio Montesano, Notaio - sigillo notarile.

FOGLIO DELLE PRESENZE

ASSOCIAZIONE: "Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi Oasi
Federico", in forma abbreviata "OASI FEDERICO ONLUS"

ASSEMBLEA DEL: 3 (tre) luglio 2024 (duemilaventiquattro)

SOCI PRESENTI

- Cauteruccio Christian, presente in proprio
- Gamba Giuseppe, presente in proprio
- Gentile Natalise, presente in proprio
- Carrozzino Valeria, presente in proprio
- Papa Annunziato, presente in proprio
- Bencardino Erminia, presente per delega conferita a Papa Annunziato
- Benvenuto Agata Dina, presente per delega conferita a Papa Annunziato
- Carrozzino Michela, presente per delega conferita a Cauteruccio Christian
- Cauteruccio Caterina, presente per delega conferita a Cauteruccio Christian
- Papa Elisa, presente per delega conferita a Papa Annunziato
- Peruch Maria Elisa, presente per delega conferita a Cauteruccio Christian
- Vivona Carmen Liliana, presente per delega conferita a Papa Annunziato
- Cairo Franco, presente per delega conferita a Cauteruccio Christian

Valerie Carrozzino
Christian Cauteruccio
Cauteruccio Giuseppe
Vivona
Annunziato Papa

Alto



STATUTO
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ RIABILITAZIONE STUDI
"OASI FEDERICO" – ETS

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita l'Associazione denominata Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi Oasi Federico ETS.
2. L'Associazione può presentarsi in forma abbreviata "Oasi Federico ETS".
3. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2
Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3
Sede

1. L'Associazione ha sede in Piazza G. Grossi, n.51, Marina di Belvedere Marittimo (CS).
2. Possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi locali, delegazioni e uffici distaccati.
3. Le sedi locali hanno le stesse finalità, s'ispirano agli stessi principi e criteri della sede centrale. Esse godono di autonomia solo nella ordinaria amministrazione e non per quella straordinaria e non hanno facoltà di aprire nuove sedi.
4. Sono organizzate con regolamento interno proprio che ne disciplina il funzionamento, hanno responsabilità legale, gestionale e finanziaria sul proprio operato e sulle attività da esse promosse sempre nel rispetto delle norme statutarie e di quelle dettate dal regolamento di attuazione.
5. Le delegazioni e gli uffici distaccati dipendono, invece, dalla sede centrale e hanno le funzioni che vengono loro attribuite dal Consiglio direttivo in sede d'istituzione.
6. Le sedi locali, le delegazioni e gli uffici saranno costituiti in osservanza a quanto definito nelle norme contenute nel Regolamento.

Articolo 4
Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio esplicitare lo spirito che anima l'Associazione e regolamentare le sedi locali nonché specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 5
Finalità e scopo

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si sviluppano nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, si fondano sul pieno rispetto della persona umana nella sua totalità e s'ispirano ai principi e ai criteri di don Luigi Guanella, la cui opera è presente fin dalle origini sulla frontiera dell'emarginazione.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, non ha fini di lucro. Ha per oggetto, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del Codice del Terzo Settore, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del PCDM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - f) formazione universitaria e post-universitaria;
 - g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - k) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n.125 del 11/08/2014 e successive modificazioni;
 - m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché d'impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia d'impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n.106;
 - o) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi;
 - p) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- q) agricoltura sociale (articolo 2 Legge n.124 del 18/08/2015 e successive modificazioni);
 - r) organizzazione di attività sportivo dilettantistiche;
 - s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (ai sensi Legge n.166 del 19/08/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché uno dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (cfr. articolo 5 del Codice del Terzo Settore), promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27, Legge n.53 del 08/03/2000) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1, comma 266, Legge n.244 del 24/12/2007);
 - v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle relative disposizioni attuative rispetto allo svolgimento di tali attività.
4. Per perseguire tali scopi l'Associazione si propone di:
- a) favorire la promozione di servizi sociali e servizi alla comunità intesi in termini di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza, riabilitativa ed educativa per persone disabili e svantaggiate;
 - b) promuovere iniziative mirate al sostegno della famiglia con persone con disabilità;
 - c) attivare centri di formazione e di studi, nonché corsi ordinari e di aggiornamento anche per insegnanti di scuole e operatori di istituzioni locali e regionali che operano nel settore della disabilità;
 - d) partecipare alla realizzazione di progetti dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali e internazionali che favoriscano l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
 - e) promuovere e/o partecipare alla realizzazione di progetti di organismi nazionali e internazionali che interessano la ricerca nel settore sociale e sanitario inerente al mondo della disabilità e problemi a essa annessi;
 - f) organizzare e gestire iniziative di sport dilettantistico-riabilitativo e tempo libero anche gestendo attività di turismo sociale in Italia e all'estero, per favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità;
 - g) promuovere attività di tutela, promozione e prevenzione della salute, partecipando a progetti di ricerca a livello nazionale, europeo e internazionale e impegnandosi ad avere un ruolo attivo nella politica sociale globale, con proposte di riforme sociali che salvaguardino i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
 - h) gestire case famiglia, centri residenziali, diurni, ambulatoriali e domiciliari, servizi extramurali e altri servizi analoghi;
 - i) organizzare convegni, seminari, giornate di studio in Italia e all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altri organismi impegnati nel mondo della promozione sociale, della salute e della cultura della disabilità;
 - j) fare pubblicazioni su tematiche inerenti alle attività.
5. Potrà altresì svolgere, con scopi meramente strumentali per il raggiungimento dei fini

dell'Associazione, le attività indicate nel precedente comma quarto ed adottare altre iniziative anche a favore di terzi

6. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi indicati, in particolare si avvale della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
7. L'Associazione, può, altresì:
 - a) svolgere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie e/od opportune per il conseguimento dello scopo sociale quali, tra le altre, comprare, vendere, permutare, costruire, gestire, amministrare e affittare beni immobili, rustici urbani e industriali;
 - b) prestare fidejussioni e avalli, pegni e ipoteche e in genere prestare garanzie personali e/o a favore di terzi, senza limitazione alcuna;
 - c) assumere interessi e partecipazioni in società e imprese, costituite e costituenti, o altri enti nei limiti consentiti dalla legge.
8. L'Associazione può, inoltre, svolgere ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità al disposto legislativo.

TITOLO II DEI SOCI

Articolo 6 Ammissione

1. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi.
2. Le persone giuridiche sono rappresentate all'interno dell'Associazione dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato.
3. Sono associati coloro che presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. I soggetti che presentano domanda sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed essere iscritto nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. La richiesta scritta deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo. L'Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.9.
6. Il numero dei soci è illimitato

Articolo 7

Diritti dei Soci

1. I soci, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno i seguenti diritti:
 - a. diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e del bilancio finanziario;
 - b. eleggere gli Organi amministrativi e di controllo dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
 - c. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - d. frequentare i locali e la sede dell'Associazione, anche con i propri familiari, nel rispetto del regolamento interno.
2. Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare richiesta scritta di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
3. L'associato che vuole esaminare il libro dell'organo di controllo deve presentare apposita richiesta scritta all'organo di controllo stesso con le modalità previste al comma 2 del presente articolo.

Articolo 8 Doveri dei Soci

1. I Soci devono condividere le finalità dell'Associazione e svolgere le attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Il comportamento di ciascuno verso gli altri soci e all'esterno deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede.
3. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio direttivo. Le quote sono intrasferibili.
4. I soci sono tenuti a osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, le delibere assembleari e le delibere del Consiglio Direttivo, nonché a mantenere una buona condotta civile e morale nella sede dell'Associazione.

Articolo 9 Cessazione della qualità di socio

1. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione.
2. Il socio che intenda recedere dal vincolo associativo deve presentare iscritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della fine dell'anno precedente a quello dal quale le si vuole far decorrere.
3. Il socio può essere escluso dall'Associazione, con deliberazione motivata dall'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 24 del Codice Civile, previa comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto di iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione, nel caso in cui:
 - a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o ha perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) si corre il rischio che possa in qualunque modo danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione, o fomentare dissidi o disordini tra i soci;
 - c) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti interni, nonché le deliberazioni legittimamente approvate dagli organi competenti.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del socio dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a) mancato versamento della quota annuale stabilita;

- b) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
5. Si perde la qualità di socio anche per estinzione del socio, persona fisica o giuridica.
 6. Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di socio, l'Associazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dal socio.
 7. Nessun socio, dopo le sue dimissioni o esclusione o decadenza, come nessun erede od avente causa di un socio estinto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai suoi conferimenti.
 8. La qualità di socio non è trasmissibile per causa di morte.

TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 10 Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) Assemblea;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di Controllo;
 - e) Revisore legale dei conti o società di revisione legale.

Articolo 11 Durata e compensi

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un triennio e ne è consentita la rielezione.
2. Almeno dieci giorni prima della loro scadenza, il Presidente convoca gli organi preposti al rinnovo.
3. I componenti degli organi sociali non sono retribuiti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute o quanto altro indicato nei commi successivi.
4. Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo, l'attribuzione di gettoni di presenza o di particolari indennità.
5. Nel caso in cui l'Assemblea dovesse decidere di attribuire degli emolumenti individuali ai componenti degli organi previsti dal presente statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 12 Votazioni e calcolo delle presenze

1. Le deliberazioni degli organi, fatto eccezione di quelle relative all'esclusione dei soci, sono adottate con voto palese ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.
2. Per il calcolo delle presenze e delle maggioranze per la validità delle riunioni degli organi collegiali le frazioni vanno arrotondate all'unità superiore.

Articolo 13 L'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La convocazione dell'Assemblea può avere luogo presso la sede sociale o altrove.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal Componente del Consiglio Direttivo più anziano.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea, con avviso scritto, trasmesso in qualsiasi modo, anche telematico, che consenta la ricevuta dell'avvenuta consegna contenente l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
5. La convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, sia per la prima sia per la seconda convocazione.
6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto finanziario entro il 30 aprile.
7. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
8. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei soci il Tesoriere, l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale.
9. L'Assemblea può essere svolta in collegamento video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo Skype, Zoom, Google Meet, ecc.) prevedendo la possibilità di partecipare e intervenire in assemblea, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 Poteri dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea, in seduta ordinaria:
 - a) determina le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - c) nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei Conti o la società di revisione legale;
 - d) approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, attribuendo eventualmente particolari indennità ai componenti degli organi statutari nonché un compenso al Tesoriere, per le collaborazioni rese;
 - e) approva il bilancio sociale, qualora sia previsto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione ad associato dell'Associazione;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati dall'Associazione;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. In seduta straordinaria, l'Assemblea delibera:
 - a) sulle modificazioni dello statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza.

Articolo 15

Funzionamento e Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
2. Ciascun socio partecipante in assemblea non può rappresentare più di 3 (tre) altri soci mediante delega scritta.
3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci, purché non siano membri del Consiglio Direttivo.
4. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega scritta.
5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
6. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del presente Statuto, è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16

Votazioni

1. Ogni associato ha diritto a esprimere un solo voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le votazioni avvengono per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
2. In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza della metà più uno degli associati e la maggioranza dei voti.
3. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Per deliberare la proposta di esclusione di soci, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e quello preventivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i soci componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati
2. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, i quali sono eletti, tra i Consiglieri, a maggioranza dei voti.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza

dei consiglieri. È convocato dal Presidente con avviso scritto trasmesso in qualsiasi modo, anche telematico, contenente l'ordine del giorno, da inviare a tutti i consiglieri almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo dal Componente più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.
5. Può riunirsi in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Le riunioni possono essere svolte anche in collegamento attraverso strumenti di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo quali Skype, Zoom, Google Meet, ecc.) prevedendo la possibilità di partecipare e intervenire in riunione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.
9. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.
10. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
11. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 18

Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio svolge tutte le attività di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'Associazione, rispettando le indicazioni dell'Assemblea, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) esegue le delibere dell'Assemblea;
 - c) formula i programmi annuali di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - e) redige i bilanci preventivi e consuntivi e se previsto, anche quello sociale;
 - f) delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;
 - g) delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - h) delega il Presidente per la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali e socio-sanitarie;
 - i) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e a essa affidati;
 - j) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzative delle altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- k) stabilisce ogni anno la quota annuale minima di adesione e i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
 - m) ha facoltà di istituire eventuali sedi locali, delegazioni, uffici staccati determinandone le competenze e attribuzioni;
 - n) può costituire Comitati o gruppi di lavoro per finalità specifiche determinate di volta in volta;
 - o) nomina il Tesoriere;
 - p) nomina i dirigenti responsabili di settore e decide il tipo di rapporto da stabilire con questi;
 - q) definisce le iniziative da attivare;
 - r) istituisce le varie unità di studio e quelle operative in cui si articola l'Associazione, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o, nei casi più gravi, la proposta di esclusione dall'Associazione nei casi di:
- a) partecipazione a iniziative che violano i diritti umani; inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno o delle deliberazioni degli Organi sociali;
 - b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi e dei soci;
 - c) comportamenti ostacolativi per lo sviluppo delle finalità dell'Associazione;
 - d) commettere o provocare gravi disordini durante le riunioni assembleari;
 - e) appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di esclusiva proprietà dell'Associazione;
 - f) aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali alla sede dell'Associazione, alle attrezzature e a tutte le pertinenze.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere presso la sede dell'Associazione un libro cassa, un libro dei verbali dell'Assemblea, un libro dei verbali del Consiglio direttivo e un libro Soci, delegando l'aggiornamento e la custodia a uno dei suoi membri o ad altro soggetto all'uopo designato.
5. I libri dei verbali e il libro Soci devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Articolo 19

Il Presidente

- 1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione ed il legale rappresentante a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i Consiglieri, a maggioranza dei voti.
- 3. Il Presidente onorario è in forma permanente Federico Papa, scelto per la sua tenera età, e in lui si vogliono rappresentare oggi e in futuro tutte le persone segnate dalla malattia, nella cui presenza trova la propria ragione d'essere l'Associazione.

Articolo 20

Funzioni del Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
- 2. Il Presidente inoltre:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) propone al Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi soci;
 - d) propone al Consiglio Direttivo l'elezione del Vice Presidente nonché la nomina del Tesoriere e dei dirigenti responsabili di struttura e di settore, le relative

indennità ed il tipo di rapporto da stabilire con questi;

- e) propone le iniziative da attivare;
 - f) stipula, su delega del Consiglio Direttivo, tutti i contratti inerenti le attività sociali e socio-sanitarie;
 - g) nomina i componenti delle varie unità di studio e di quelle operative in cui si articola l'Associazione, determinandone gli eventuali compensi;
 - h) è il direttore responsabile delle pubblicazioni editi;
 - i) ha facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali;
 - j) può rilasciare deleghe per singole categorie di atti.
3. Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Organo di Controllo

1. Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Il Presidente è nominato al suo interno
In alternativa, può essere nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, così come previsto all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.
2. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile.
4. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate e trascritte in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Funzioni dell'Organo di Controllo sono:
- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione;
 - c) attestare che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
6. Ai sensi dell'art.30, comma 6, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

Articolo 22

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo Settore, è effettuata da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro
2. La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, può essere effettuata anche dall'organo di controllo qualora iscritto nell'apposito registro.

TITOLO IV DELLE ATTIVITÀ

Articolo 23 Generalità

1. L'Associazione, prevalentemente, opera su incarico di enti e istituzioni e per svolgere le proprie attività può utilizzare anche le professionalità dei propri soci.
2. In particolare le attività dell'Associazione vengono svolte mediante una struttura costituita da:
 - a) Tesoriere;
 - b) Unità operative;
 - c) Segreteria.

Articolo 24 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche tra non soci, valutata la sua professionalità acquisita in attività analoghe.
2. Il Tesoriere, salvo altra delega conferita dal Consiglio Direttivo, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali della Assemblea, del libro dei verbali del Consiglio direttivo nonché del libro cassa.
3. Cura, altresì, la redazione dell'inventario e il suo aggiornamento.
4. Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'Associazione e predispone ogni operazione di cassa, tenendo aggiornata la contabilità, da sottoporre all'approvazione del Presidente.
5. Collabora per la predisposizione delle bozze del bilancio preventivo e di quello consuntivo nonché, dove necessario, per tutte le altre attività amministrative che abbiano rilevanza fiscale e contabile.
6. Il Tesoriere partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 Le Unità operative

1. Le attività dell'Associazione sono realizzate attraverso, a titolo esemplificativo, dipartimenti, gruppi di studio e di ricerca e altre unità operative la cui funzione è disciplinata dall'eventuale Regolamento interno.

Articolo 26 La Segreteria

1. Per lo svolgimento delle sue attività la Presidenza e le Unità operative, tramite i loro responsabili, possono essere assistite da una struttura di supporto di tipo segretariale.

TITOLO V DELLE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 27 Patrimonio

1. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.
2. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 28 Contributi

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite:
 - a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - b) da contributi di organismi internazionali;
 - c) da contributi di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e) da entrate derivanti da servizi convenzionati con enti o istituzioni pubbliche e/o privati;
 - f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 29 Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni

1. L'Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni e accettare lasciti testamentari.

Articolo 30 Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno.
3. La bozza dei bilanci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che li approva, e i bilanci, dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Articolo 31 Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

1. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione e di quelle a esse direttamente connesse.
2. Il bilancio potrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo di questo fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci, ma sempre per la realizzazione di opere direttamente connesse all'Associazione.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. Esse devono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
2. Le proposte di modifiche statutarie devono essere comunicate unitamente al relativo ordine del giorno.
3. Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La delibera dell'Assemblea, che ha approvato le modifiche statutarie, deve essere portata a conoscenza di tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 33 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, con contestuale nomina di uno o più liquidatori, può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata. Esso deve essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
2. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
3. La delibera dell'Assemblea, che ha pronunciato lo scioglimento, deve essere portata a conoscenza di tutti i soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 34 Devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea (e sentito, ove necessario, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662) sceglieranno un Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, dando la priorità, se le norme vigenti lo consentiranno, alla Congregazione delle Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza - Opera Femminile don Guanella.

Articolo 35 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché le vigenti norme in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n.106 e il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modificazioni).



RELAZIONE DI SUSSISTENZA DEL PATRIMONIO MINIMO

ai sensi dell'articolo 22, comma 4, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi "OASI FEDERICO"

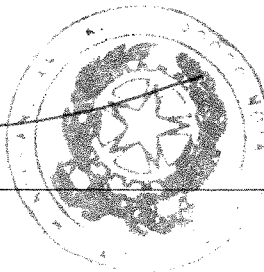
Il sottoscritto Nazareno Di Renzo, dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti, iscritto al
Registro dei Revisori Legali al n. 183352, D.M. del 25.02.2021, pubblicato in G.U. n. 23 in data
23.03.2021, con studio in Belvedere Marittimo (CS) alla Via G. Fortunato n. 89/A,

PREMESSO CHE

- è stato conferito dalla Dott.ssa Valeria Carrozzino, Presidente dell'Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi "OASI FEDERICO", avente sede in Belvedere M.mo alla P.zza Grossi n. 51, P. Iva e C.F. n. 02306700788, dell'incarico di verificare la sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, dell'Associazione de qua;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Codice, al fine di poter essere iscritti al RUNTS ed intendono acquisire la qualifica di ETS, le Associazioni devono detenere un:



“patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.

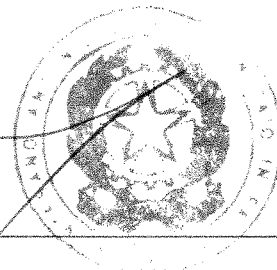
2

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”;

- Secondo la dottrina la Relazione di attestazione dei valori patrimoniali deve basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda;
- La Dott.ssa Valeria Carrozzino, Presidente dell'Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi “OASI FEDERICO”, ha consegnato, al fine di redigere la Relazione di Attestazione:
 - Bilancio intermedio dell'Ente al 30.09.2023
 - E/C bancari al 30.09.2023
 - Fatture di acquisto degli impianti ed attrezzature presenti in Bilancio
 - Verbale di compravendita del/i Fabbricato/i esposto/i in Bilancio
 - Registro dei beni ammortizzabili;

Valeria Carrozzino

[Signature]



Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Dott. Di Renzo,

DICHIARA

che il valore del patrimonio, espresso alla data del 30.09.2023, dell'Associazione Solidarietà Riabilitazione Studi "OASI FEDERICO", avente sede in Belvedere M.mo alla P.zza Grossi n. 51, P. Iva e C.F. n. 02306700788 è di euro 705.882,37 (settecentocinquemilaottocentoottantadue/37),

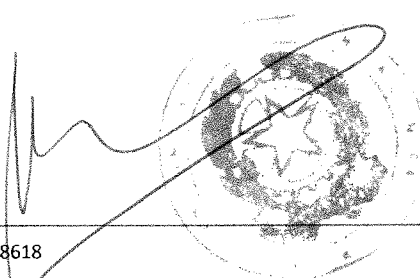
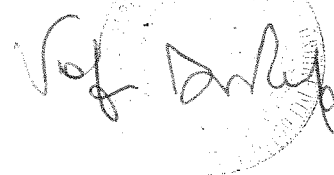
ATTESTA

pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.

Belvedere Marittimo (CS) lì 26.01.2024

Dott. Nazareno Di Renzo





Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Piazzale Stazione n. 8 - Tel e fax 0985-849145-
CANCELLERIA CIVILE

Cron. N. 5 /2024

VERBALE DI GIURAMENTO PERIZIA STRAGIUDIZIALE

L'anno duemila 2024, il giorno 26 del mese di GENNAIO
nell'Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, davanti al Funzionario Giudiziario
sottoscritto, è personalmente comparso 0 il sig. DI RENZO NAZARENO
nato il 06/10/1981 in BELVEDERE MARITTIMO
residente in BELVEDERE MARITTIMO Via VETTICELLO, 112
N. CA 41389 JV identificato mediante esibizione di C.I.
rilasciata da COMUNE DI BELVEDERE
MARITTIMO il 11/01/2024, il quale avendo provveduto in data
26/01/2024 a redigere per conto di ASS. OASI FEDERICA
la perizia stragiudiziale che precede, ha chiesto di asseverare con
giuramento il proprio operato.

Lo stesso, opportunamente interrogato, dichiara di ESSERE/NON ESSERE iscritto all' Albo dei
C.T.U./Periti del Tribunale di PAOLA.

Il Funzionario Giudiziario sottoscritto, aderendo alla richiesta del _____
, ammonito ai sensi dell'art. 483 C.P. (1), ne
raccolge il giuramento di rito che lo stesso presta recitando la seguente formula:

**"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non
aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".**

L'Ufficio non assume responsabilità alcuna per quanto riguarda il contenuto della perizia
asseverata con il giuramento di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto. 26 GEN. 2024

IL TECNICO

Nefi De Ruff

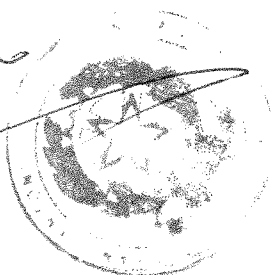


IL CANCELLIERE

[Signature]

(1) Art. 483 C.P. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Valeria Damato



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO
(Art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto Dott. Antonio Montesano, Notaio in Paola, con Studio ivi alla Località Sant'Agata, Via Latina, Complesso "Le Muse", attualmente senza numero civico, iscritto presso il Ruolo del Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, dotata di certificato di validità fino al 9 ottobre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority:

- che la presente copia autentica, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto analogico conservato fra i miei atti a raccolta; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;

- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 82 del 16 febbraio 1913, del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, dell'art. 22 del C.A.D., su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale i cui dati sono sopra indicati.

- In Paola (Cs) e nel mio Studio sito alla Località Sant'Agata, Via Latina, complesso "Le Muse", attualmente senza numero civico, Li 12 luglio 2024.
File firmato digitalmente dal Notaio Antonio Montesano